COMUNE DI BORGO VALSUGANA

(Provincia di Trento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 65

Adunanza di prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2020-2022, DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022, DELLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO E DEL PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO 2020-2022.

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di dicembre, alle ore 18:00, nella sala consiliare situata al prima piano del Municipio, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma delle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale.
Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:

	Presente	Assente
GALVAN ENRICO	X	
BETTEGA LUCA	X	
ANDREATTA PATRIZIO	X	
DALLEDONNE PAOLO	X	
NICOLETTI GIACOMO	X	
SEGNANA MARIAELENA	X	
CAMPESTRIN SAMUELE	X	
CIMADON LUIGI	X	
DEANESI EMANUELE	X	
DECARLI DAVIDE	X	
FERRAI MARTINA	X	
FRAINER ENRICO	X	
GALVAN MARCO	X	
GUARINI ROCCO	X	
ORSINGHER ARMANDO	X	
PAROLIN SABRINA		Giustificato
SBETTA MARIKA		Giustificato
TRENTIN LORENZO	X	

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA COMITE MARIA
Accertata la validità dell'adunanza, il sig. EMANUELE DEANESI, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che "*In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.".*

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Ricordato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa.

Considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, recentemente modificato ad opera dei DM 01/03/20119 e 01/08/2019, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi.

Visto che, l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *"i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)".*

Visto a riguardo il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritto in data 8 novembre 2019, che prevede come "*In caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020- 2022 dei comuni, le parti concordano l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni trentini*".

Viste:

- la deliberazione consiliare n. 12 del 30 aprile 2019, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2018;
- la deliberazione consiliare n. 33 del 30 settembre 2019, esecutiva, con cui è stato approvato il conto consolidato relativo all'anno finanziario 2018.

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata*

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate *di anno in anno".*

Richiamato inoltre l'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 ai sensi del quale, come già previsto per l'IMU, la TASI, l'addizionale comunale all'IRPEF e l'imposta di soggiorno, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le deliberazioni regolamentari e tariffarie riguardanti la TARI, la TOSAP, l'imposta sulla pubblicità, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari il diritto sulle pubbliche affissioni, l'imposta di scopo, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del MEF, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce.

Tenuto conto che le previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria sono state determinate sulla base dei seguenti provvedimenti:

- giunta comunale n. 124 dd. 6/11/2019 ad oggetto "*Approvazione delle tariffe del servizio acquedotto e fognatura per l'anno 2020*";
- giunta comunale n. 125 dd. 6/11/2019 ad oggetto "*Tariffa sui rifiuti (Tari) per l'anno 2020: approvazione delle tariffe giornaliere di smaltimento e dei casi in cui il comune si sostituisce al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della tariffa*";
- giunta comunale n. 126 dd. 6/11/2019 ad oggetto "*Determinazione delle rette di frequenza del nido d'infanzia "arcobaleno" per l'anno educativo 2020/2021*";
- consiglio comunale n. 61 dd. 19/12/2019 ad oggetto "*servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni – forma gestionale dell'affidamento del servizio ad un soggetto terzo qualificato a seguito di espletamento di una procedura di gara – periodo dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2024*";
- consiglio comunale n. 56 dd. 19/12/2019 ad oggetto "*Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) - modificazioni al regolamento per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice - determinazione delle aliquote, delle deduzioni e delle detrazioni per l'anno di imposta 2020*".

Considerato che, in relazione alla tassa sui rifiuti, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019), ridisegnando completamente la metodologia di formulazione ed approvazione del PEF, nonché il corrispondente iter di approvazione delle tariffe.

Rilevato che con nota pervenuta al protocollo comunale n. 36 598 del 17/12/2019 la Comunità Valsugana e Tesino informava che con legge di conversione del DL 26 ottobre 2019 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, l'art. 57 bis della stessa, "disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico) dispone quanto segue:

"all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) omissis

b) dopo il comma 683 è inserito il seguente "683bis: in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati".

Vista inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 26 novembre 2019 con oggetto "destinazione dei proventi delle sanzioni relative a violazione alle norme del codice della strada ex artt. 208 e 142 del d. lgs. 285/1992. previsione anno 2020".

Dato atto che le previsioni di bilancio sono state elaborate mantenendo invariata la politica tributaria e tariffaria vigente per l'anno 2019.

Richiamato quindi l'art. 1, commi 819-826, che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica.

Dato atto che dall'esercizio 2017 l'ente ha adottato i principi applicati della contabilità economico-patrimoniale con il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del D.Lgs. 118/2011.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 172 comma 1, nella Nota Integrativa allegata al presente bilancio di previsione sono indicati gli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.

Visto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2020-2022, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche, aggiornato dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale.

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia e riscontrato che l'l'Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che:

- la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 133 del 28 novembre 2019, ha approvato, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, la nota integrativa al bilancio, l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022 e il Piano degli indicatori di bilancio 2020-2022;
- il deposito degli atti di bilancio al Revisore è stato effettuato in data 29 novembre 2019 con nota prot. 34841/2019;
- il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati (prot. arrivo n. 35351 del 5 dicembre 2019);
- il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ed allegati, compreso il parere del Revisore e gli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell'organo consiliare con nota prot. n. 35492/2019 del 6 dicembre 2019, coerentemente con le tempistiche disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità.

Visto il comma 1, dell'articolo 18-bis, del D. Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

Dato atto che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118/2011, gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio.

Richiamato il Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015 con cui sono stati approvati gli schemi del piano in questione, a decorrere dall'esercizio 2016, con prima applicazione, per i comuni trentini, riferita al rendiconto della gestione 2017 e al bilancio di previsione 2018-2020.

Considerato che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell'Ente.

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, della nota integrativa al bilancio, del documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022 e del Piano degli indicatori di bilancio 2020-2022.

Richiamato il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28 settembre 2017, ed in particolare l'articolo 10 con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m..

Ritenuto di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, allo scopo di consentire quanto prima la gestione del nuovo bilancio.

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e in ordine alla regolarità contabile.

Visto lo Statuto Comunale;

Svolta la discussione come riportata nel verbale di seduta;

Con voti favorevoli n.11 e n. 5 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 16 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 (allegato B).

2) **DI APPROVARE** il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati (allegato A), redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto:

PARTE ENTRATA	**2020**	**2021**	**2022**
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	159.650,00	151.700,00	153.510,00
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	3.929.294,43	0,00	0,00
TITOLO I - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.193.800,00	2.186.800,00	2.176.800,00
TITOLO II - Trasferimenti correnti	3.802.136,00	3.801.336,00	3.801.336,00
TITOLO III - Extratributarie	4.444.700,00	4.358.200,00	4.358.200,00
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	5.301.657,12	478.600,00	478.600,00
TITOLO V - Entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO V - Accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00
TITOLO VI - Anticipazioni da istituto tesoriere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

TITOLO VII - Entrate per conto terzi e partite di giro	3.807.000,00	3.807.000,00	3.807.000,00
Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**24.638.237,55**	**15.783.646,00**	**15.775.446,00**

PARTE SPESA	**2020**	**2021**	**2022**
TITOLO I - Spese correnti	10.450.286,00	10.348.046,00	10.339.846,00
TITOLO II - Spese in conto capitale	9.230.951,55	478.600,00	478.600,00
TITOLO III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV - Spese per rimborso prestiti	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TITOLO V - Chiusura anticipazioni da istituto cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TITOLO VII - Servizi per conto terzi e partite di giro	3.807.000,00	3.807.000,00	3.807.000,00
disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**24.638.237,55**	**15.783.646,00**	**15.775.446,00**

3) **DI APPROVARE** la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (allegato C).

4) **DI APPROVARE** il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2020-2022, comprensivo della tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (allegato D).

5) **DI DARE ATTO** che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere prot. n. 35351 del 5 dicembre 2019.

6) **DI DARE ATTO** che il bilancio di previsione viene approvato in equilibrio di competenza ai sensi dell'art. 1 commi 819-826 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019).

7) **DI DARE ATTO** che l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce sono indicati nella nota integrativa allegata al presente bilancio di previsione.

8) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente", secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014.

9) **DI DARE ATTO** che il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione, secondo gli schemi

di cui all'allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016 ed aggiornato il 18/10/2016: l'invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all'obbligo previsto dall'art. 227 comma 6 del Dlgs 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti.

10) DI DARE EVIDENZA che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Con n. 11 voti favorevoli e 5 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 16 Consiglieri presenti, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, allo scopo di consentire quanto prima la gestione del nuovo bilancio.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
Emanuele Deanesi	dott.ssa Comite Maria

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.